


Accordo di programma tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Zevio e San Giovanni Lupatoto per la realizzazione di una rotatoria a completamento della bretella di collegamento tra Via G. Carducci e Via A. Manzoni

fra

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", con sede in Verona, Via Franceschine n. 10, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,
- e
- il Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR), Via Ponte Perez n. 2, C.F.: 00660750233, rappresentato dal Sindaco Diego Ruzza
- e
- il Comune di San Giovanni Lupatoto, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Roma n. 18, C.F: 00360350235, rappresentato dal Sindaco Attilio Gastaldello

premesse che:

- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina all'articolo 7 la possibilità di concludere accordi di programma tra Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici e privati per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, e dispone che i rapporti con i privati siano disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma;
- la "Provincia" interviene nel presente Accordo come amministrazione pubblica titolare della funzione di coordinamento, gestione ed organizzazione del territorio, della rete infrastrutturale provinciale e degli interessi sovracomunali, nonché quale titolare della Strada Provinciale n. 2 interessata dalla realizzazione della rotatoria oggetto del presente accordo;
- i Comuni di Zevio e di San Giovanni Lupatoto intervengono nel presente Accordo in quanto competenti sia dal punto di vista territoriale che viabilistico;
- i signori Rina Anna Brunelli, Giovanni Girardi, Luca Marchesini, Corrado Fiocco e Giuliano Tessari, di seguito denominati "i Lottizzanti" hanno presentato in Comune di Zevio un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) per la realizzazione del piano di lottizzazione "Belvedere" relativo ad un'area sita in Frazione Campagnola di Zevio, tra Via G. Carducci e Via A. Manzoni, in attuazione della Scheda Norma 15-03 del Piano degli Interventi del Comune di Zevio con modifiche in riduzione della scheda stessa;
- il Comune di Zevio ha adottato il P.U.A. Belvedere con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 27.8.2019, attualmente in attesa del parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) necessario per l'approvazione del P.U.A stesso;
- la predetta Scheda Norma 15-03 del Piano degli Interventi del Comune di Zevio prevede l'esecuzione di una bretella di collegamento tra Via G. Carducci e Via A. Manzoni con due rotatorie, una in corrispondenza dell'intersezione della bretella con Via G. Carducci ed una in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Manzoni;
- tale ultima rotatoria ricade in parte sul territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto e comporta l'intersezione con la Strada Provinciale n. 2 al km 0+900;
- le porzioni dei fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Lupatoto, Foglio 16, m.n. 13 e 44, interessate dalla realizzazione delle opere di cui al presente Accordo, benché siano catastalmente intestate a soggetti privati, sono già occupate da opere stradali di proprietà della Provincia o del Comune di San Giovanni Lupatoto e saranno meglio definite in sede di successivo frazionamento;
- non si rende, quindi, necessario procedere all'apposizione di alcun vincolo espropriativo poiché le opere oggetto del presente Accordo devono essere integralmente realizzate su aree di proprietà dei Lottizzanti o delle Amministrazioni sottoscrittrici;



- i Lottizzanti hanno prodotto elaborati di progetto allegati al presente Accordo sotto la lettera A) e composti da un elaborato planimetrico, una tavola catastale indicante le proprietà interessate oltre ad una tavola urbanistica inerente la variante al Piano degli Interventi del Comune di San Giovanni Lupatoto ed hanno sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo allegato al presente Accordo sotto la lettera B), che prevede il loro impegno a realizzare a propria cura e spese l'opera pubblica;
 - acquisito il consenso unanime del Comune di Zevio, del Comune di San Giovanni Lupatoto e della Provincia di Verona nella conferenza dei servizi del 1.10.2021 ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 11/2004, la proposta del presente Accordo di programma è stata depositata, entro i 5 giorni successivi, presso le rispettive segreterie degli Enti interessati per 10 giorni, dandone avviso sull'albo pretorio dei Comuni e della Provincia, nonché mediante affissione di manifesti e sui siti internet;
 - entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del periodo di deposito nessuno ha presentato osservazioni;
- si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente "Accordo" è la realizzazione della rotatoria di completamento della bretella di congiunzione fra Via A. Manzoni e Via G. Carducci, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, come descritte nel progetto definitivo/esecutivo allegato sotto la lettera A) al presente accordo, quali opere funzionali al P.U.A. denominato "Belvedere", da attuarsi a cura e spese dei Lottizzanti secondo gli obblighi assunti dai medesimi con l'atto unilaterale d'obbligo già allegato sotto la lettera B) al presente Accordo.

Articolo 3 (Competenza e controllo sulla realizzazione delle opere)

1. Le parti convengono che il Comune di Zevio è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica in esame.
2. A tal fine, il Comune di Zevio comunica ai Lottizzanti il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, il quale svolge tutti i compiti previsti nel Codice dei Contratti pubblici.
3. Nel corso della realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, il Comune di Zevio potrà esercitare in qualsiasi momento il potere di vigilanza e controllo per accertare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità alle previsioni dell'accordo e nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali.
4. Il Comune di Zevio, se i lavori non saranno iniziati o ultimati nei termini previsti, oppure non proseguiranno con la continuità e l'impegno necessari, oppure saranno eseguiti in difformità dai progetti approvati ovvero dalle previsioni del presente Accordo, potrà sostituirsi ai Lottizzanti, o alle imprese da questi incaricate della loro realizzazione ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie, con addebito di ogni conseguente spesa ai Lottizzanti. In detta ipotesi, il Comune di Zevio provvederà anche all'escussione della garanzia di cui all'articolo 2 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera B) al presente Accordo.
5. L'intervento del Comune di Zevio, di cui al precedente comma 4, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.
6. Il Comune di Zevio, si obbliga ad individuare un tecnico competente, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, al fine di procedere con il collaudo tecnico-amministrativo e statico, per le opere che lo rendano eventualmente necessario, con spese a carico dei Lottizzanti, previa richiesta di una terna di nominativi ai competenti ordini professionali,

ferma restando la necessità che tutti gli Enti coinvolti vengano invitati a partecipare alle operazioni di collaudo mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

7. Il collaudatore sarà nominato in corso d'opera al fine di consentire l'uso di tratte funzionali dell'infrastruttura, anche prima del completamento di tutte le opere, che potrà avvenire a seguito di collaudo tecnico-amministrativo parziale e su richiesta dei Lottizzanti potrà essere accordato lo svincolo della garanzia fideiussoria, concesso sulla base della valutazione concorde dei due Comuni interessati dal presente accordo e in ragione dello stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti.

8. Il collaudo tecnico-amministrativo e statico finale sarà eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione delle lavorazioni. Potranno essere redatti collaudi parziali su tratti funzionali al fine di garantire la fruibilità delle opere. La mancata osservanza di tale termine comporterà l'accettazione delle opere senza riserve, fatta salva la garanzia decennale dovuta per i vizi occulti ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

Articolo 4

(Variante urbanistica al Piano degli Interventi)

1. Le opere di cui al presente Accordo sono già previste dal Piano degli Interventi del Comune di Zevio.

2. Le Parti concordano che la variante al Piano degli Interventi del Comune di San Giovanni Lupatoto verrà definitivamente approvata con la ratifica del presente accordo e della tavola urbanistica ad esso allegata da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni Lupatoto ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Comune di San Giovanni Lupatoto si impegna a convocare il Consiglio Comunale per la ratifica del presente Accordo e l'approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 7, commi 3,4,5,6,7, entro 30 (trenta) giorni successivi al termine della scadenza di presentazione delle osservazioni.

Articolo 5

(Approvazione del progetto definitivo/esecutivo)

1. Il Comune di Zevio, si impegna a convocare la Conferenza di Servizi, con gli Enti sottoscrittori del presente accordo, per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo delle opere che sarà successivamente prodotto, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, entro 20 (venti) giorni dalla ratifica del presente Accordo da parte di tutti gli Enti coinvolti ed in particolare da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni Lupatoto. I lavori della Conferenza di Servizi dovranno concludersi con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, con le modifiche che verranno eventualmente concordate fra le Amministrazioni ed i Lottizzanti, entro 40 giorni dalla prima riunione.

2. L'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Conferenza di Servizi sostituisce ogni titolo edilizio, autorizzazione o nulla osta di competenza delle Amministrazioni partecipanti richiesto per l'esecuzione dei lavori.

3. Le Amministrazioni si impegnano a mettere a disposizione dei Lottizzanti le aree di loro proprietà necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, meglio individuate negli elaborati tecnici di cui al progetto allegato sotto la lettera A) - entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

4. La Ditta Lottizzante si impegna a depositare la Segnalazione Certificata di Agibilità dei fabbricati previsti dal P.U.A "Belvedere" solo dopo la realizzazione, il completamento, la consegna e messa in funzione di tratte funzionali a fronte di collaudo parziale anche nelle more del completamento del collaudo tecnico amministrativo dell'insieme delle opere previste dal presente accordo di programma.

Articolo 6

(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo finale, le opere stradali verranno prese in carico ed incluse nel demanio stradale dalla Provincia per quanto concerne la rotatoria sulla Strada Provinciale n. 2, con riguardo alla porzione delle più ampie aree individuate al Catasto



Terreni del Comune di Zevio, Foglio 24, m.n. 956-966 ed al Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Lupatoto, Foglio 16, m.n. 13-44.

2. Dalla data dell'intervenuto collaudo, le opere stradali verranno prese in carico ed incluse nel demanio stradale dal Comune di Zevio per quanto concerne la bretella e la rotatoria di intersezione con Via G. Carducci, con riguardo alla porzione delle più ampie aree individuate al Catasto Terreni del Comune di Zevio, Foglio 24, m.n. 930, 257, 273, 278, 956, 966. Il tutto meglio evidenziato nella tavola di riferimento catastale.

3. Le Amministrazioni interessate potranno comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisorio delle opere a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo, relativamente alle aree di rispettiva competenza.

Resta inteso che dalla data di apertura al traffico veicolare delle opere eseguite fino al completamento del collaudo tecnico amministrativo la responsabilità gestionale e manutentiva rimane a carico dell'esecutore delle opere stesse.

Articolo 7

(Termini)

1. Tutti i termini previsti nel presente Accordo si considerano essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 e seguenti del codice civile.

Articolo 8

(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente Accordo viene approvato con decreto del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sull'albo pretorio dei Comuni di Zevio e San Giovanni Lupatoto entro 15 (quindici) giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, D.L.vo 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004.

Articolo 9

(Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma)

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni interessate.

2. A questi spetta:

- i) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente accordo;
- ii) individuare elementi ostativi all'attuazione del medesimo accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- iii) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, ivi compreso i Lottizzanti ed i tecnici ed imprese da questi incaricati, per l'acquisizione di informazioni in merito all'attuazione dell'Accordo stesso;
- iv) assumere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed ove occorra mediante nomina di un commissario ad acta, i provvedimenti, anche sostitutivi nei confronti degli enti pubblici coinvolti, necessari a garantire l'attuazione del presente Accordo;

Articolo 10

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente Accordo diventa vincolante all'atto della sua sottoscrizione per i soggetti privati e mentre diventerà efficace e vincolante per le Amministrazioni coinvolte, dopo la sua ratifica ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2004.



Articolo 11



(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

2. Il presente Accordo è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

La Provincia di Verona  

Il Comune di Zevio  

Il Comune di San Giovanni Lupatoto 

Verona, li 22.07.2021